

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3898

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARBI, BELCI, BIANCHI GERARDO, BUTTE', CAVALLARO NICOLA, COLLEONI, DALL'ARMELLINA, FORLANI, GAGLIARDI, ISGRO', NUCCI, PATRINI, PUCCI ERNESTO, SABATINI, SCARASCIA MUGNOZZA

Presentata il 9 marzo 1967

Fondo di rotazione a favore della pesca nelle acque interne

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro pur così lusinghiero di sviluppo della nostra economia e negli attuali accentuati orientamenti sociali non hanno ancora trovato sufficiente considerazione le attività della pesca nelle acque interne e le esigenze dei suoi pescatori. Inquadrata nell'amministrazione di un Dicastero, che pur fa della sua competenza in materia quasi una questione di prestigio, la pesca nelle acque interne si è trovata soffocata dalle maggiori esigenze di altri settori, quali la bonifica, i miglioramenti e le trasformazioni fondiari, l'agrumicoltura, la zootecnia, la bieticoltura, la tabacchicoltura, ecc., che, accentrando gli interessi dello Stato nelle provvidenze del piano verde, hanno distratto l'attenzione dal piano azzurro, nel quale dovevano essere inquadrati anche la pesca e la piscicoltura nelle acque interne, se non altro come fattori integrativi del reddito agrario. Gli interventi dello Stato finora si sono limitati ad uno stanziamento in tanti anni di complessivi 375 milioni, di cui l'ultimo previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 163, in quattro esercizi di 50 milioni per esercizio.

Ma se si fa un quadro dell'ambiente, nel quale si attuano o vivono la pesca e la piscicoltura nelle acque interne, si dovrebbe

trarre la convinzione che anche queste attività, sia per la possibilità di sviluppo sia per le esigenze dei molti che da esse traggono vita o che hanno con essa legami di interesse, meritano una ben maggiore attenzione.

Nel nostro Paese, infatti, abbiamo notevoli disponibilità di acque utilizzabili ai fini della pesca e della piscicoltura, senza nuocere alle utilizzazioni industriali. I 28 principali fiumi misurano una lunghezza di 4.959 chilometri con una superficie complessiva dei rispettivi bacini imbriferi di 181.571 chilometri quadrati. I 12 maggiori laghi (Bolsena, Bracciano, Como, Garda, Idro, Iseo, Lugano, Maggiore, Orta, Trasimeno, Varese, Vico) hanno una superficie di 1.196 chilometri quadrati con profondità variabile dai metri 8 del Lago Trasimeno ai metri 410 del Lago di Como. Esistono poi molti laghi minori non meno importanti ai fini della piscicoltura: il Lavasseur ha calcolato che nelle Alpi esistono circa 5.000 laghetti con una superficie media intorno al chilometro quadrato ciascuno.

Numerosi sono i bacini costieri, fra i quali predominano le 120 valli da pesca del litorale dell'Alto Adriatico con circa 285 mila ettari di superficie, 114 stagni della Sardegna con 13.000 ettari, le lagune di Lesina,

Varano, Orbetello, del litorale laziale e campano per oltre 20.000 ettari.

A questi bacini di tipo lagunoso si devono aggiungere numerosi bacini idroelettrici con capacità di invaso di 5 miliardi e 300 milioni di metri cubi di acqua.

I metodi di irrigazione per sommersione e per infiltrazione laterale danno poi luogo nelle campagne ad estesi corsi d'acqua, dei quali interessano in particolare, ai fini della pesca, le estensioni destinate a risaia. Si tratta di una superficie variante da 150 e 200 mila ettari, che può dare un reddito integrativo di 3-4 miliardi all'anno.

Si aggiungano ancora i laghetti collinari con una capacità complessiva di invaso di oltre 100 milioni di metri cubi ed un reddito integrativo a mezzo della piscicoltura valutabile a oltre un miliardo.

Da ultimo, non meno importanti, le sorgenti. Non si hanno ancora rilevamenti completi per quelle dell'Alta Italia, dove sono particolarmente numerose e con portate notevoli. Basti pensare che nella sola Lombardia esistono 174 corsi d'acqua formati da falde freatiche e che, fenomeno caratteristico della pianura padana, è quella linea delle risorgive affioranti talvolta a pochi centimetri dalla superficie ai piedi del grande arco alpino.

Nelle zone dell'Italia centro-meridionale, molto meno ricche d'acqua, le accurate ricerche del Servizio idrografico dello Stato hanno accertato ben 40.194 sorgenti di acque dolci con portata complessiva di 221.625 litri al secondo.

Dal punto di vista economico, la produzione ittica delle acque interne era valutata nella misura di un decimo circa della produzione di mare, cioè sulle 18 mila tonnellate all'anno. Ma se si considera che in questa vanno incluse le produzioni delle valli, stagni, bacini costieri; che oltre ai 35.000 pescatori professionali vi sono oggi circa 300.000 pescatori sportivi le cui catture vanno calcolate in non meno di 20 chilogrammi di pesce all'anno, si vedrà che questi dati devono essere aggiornati.

Per quanto concerne lo scambio con l'estero, i dati statistici ufficiali ci rappresentano importazioni di pesce di acqua dolce nei seguenti quantitativi:

1958	. . .	Quint.	20.003	per L.	961.603.000
1959	. . .	»	21.802	» »	1.042.400.000
1960	. . .	»	22.045	» »	1.083.943.000
1961	. . .	»	25.110	» »	1.424.413.000
1962	. . .	»	35.057	» »	1.688.603.000

I quantitativi richiesti dal consumo nazionale sarebbero ben maggiori se si potessero soddisfare le esigenze mediante una adeguata attrezzatura per il trasporto; la esposizione e la vendita del pesce allo stato vivo.

Per contro siamo esportatori, ma per modesti quantitativi, di pesce ornamentale, al cui allevamento si prestano specialmente le acque del meridione e le fosse di macerazione della canapa. Abbiamo esportato i seguenti quantitativi:

1958	. . .	Quint.	1.150,83	per L.	103.595.000
1959	. . .	»	1.202	» »	138.895.000
1960	. . .	»	1.863	» »	212.638.000

Non siamo però in grado di sopperire alle richieste anche per l'accennato difetto di una buona attrezzatura per la conservazione ed il trasporto allo stato vivo.

Nel considerare i vari fattori del problema non va dimenticato: che al numero relativamente modesto dei pescatori professionali nelle acque dolci va aggiunto quello dei pescatori professionali nei bacini litoranei; dei quali molti per ragioni fisiche non più idonei alla pesca di mare; che il forte numero dei pescasportivi alimenta forti correnti del turismo interno ed estero, con preferenza per le zone di montagna; che l'incremento della produzione ittica nelle acque interne consente alle classi meno abbienti ed alla categoria dei pensionati di integrare senza sacrificio, anzi con diletto, i proventi del quotidiano lavoro e delle pensioni.

Questi fattori positivi esigono che nel quadro delle provvidenze si tenga conto delle esigenze della pesca e della piscicoltura nelle acque interne con adeguate agevolazioni di carattere creditizio.

Abbiamo perciò predisposto e ci facciamo l'onore di sottoporre agli onorevoli colleghi il presente progetto di legge, il quale prevede la creazione di un fondo di rotazione destinato ad agevolare tutte le possibili realizzazioni aventi efficacia di risolvere i lacunosi attuali aspetti economici, tecnici, sociali, attinenti alle attività in discussione.

Nelle sue linee generali il progetto si ispira ai criteri già approvati da entrambi i rami del Parlamento e concretati nella legge 27 dicembre 1956, n. 1457, a favore della pesca marittima. È previsto uno stanziamento complessivo di 2.000 milioni (articolo 2) ripartito nei sei esercizi finanziari di 500 milioni per il primo esercizio e di 300 milioni per gli esercizi successivi da anticiparsi dal Tesoro agli Istituti di credito esercenti il credito pe-

schereccio ed agrario e ripartibili di concerto col Ministero dell'agricoltura (articolo 3).

Fra gli istituti autorizzati a compiere operazioni di mutuo è stato incluso il Consorzio nazionale cooperative pescatori, limitatamente alla fornitura delle reti ed attrezzi da pesca (articolo 1, n. 23), ciò perché non potendosi accedere garanzie reali sulle reti, non assicurando i piccoli natanti garanzie sufficienti, e non potendo d'altra parte lasciare sprovvisi d'aiuto quei pescatori, che non provveduti di garanzie reali, offrono sicure garanzie di serietà, il Consorzio è l'unico in grado, per conoscenza diretta e per i suoi rapporti economici con le cooperative, di praticare un credito di tipo fiduciario ad elementi meritevoli, con modalità che nessun istituto bancario sarebbe in grado di attuare. D'altra parte l'efficienza e la serietà del Consorzio sono tali da meritare da parte del Tesoro la fiducia che viene già allo stesso accordata dall'Amministrazione finanziaria nella gestione dei vari compendi ittici patrimoniali.

Le somme affluenti comunque al fondo vanno sempre riportate agli esercizi successivi (articolo 5) fino all'esaurimento della legge che si verifica dopo 12 anni dall'ultimo stanziamento e dopo 35 anni (articolo 7) per le operazioni riguardanti un impegno di capitale, al quale occorre un maggiore termine di ammortamento (articolo 1, n. 6).

La percentuale di credito prevista nella misura dell'80 per cento della spesa preventivata non si discosta da quella prevista dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, come non si discosta di molto il congegno delle garanzie (articolo 10), con le sole differenze che una maggiore percentuale è prevista a favore delle cooperative allo scopo di incoraggiare lo spirito associativo e la creazione di servizi collettivi; mentre per quanto concerne le garanzie sui beni acquistati o realizzati a sensi dell'articolo 1, n. 6, ad accentuarne l'efficacia è stabilito il divieto di vendita senza il consenso dell'Istituto e la nullità della vendita senza tale consenso, in guisa da consentire all'Istituto mutuante in caso di insolvenza di perseguire anche la persona fisica o giuridica, che ha ritenuto meritevole del credito.

I termini di ammortamento (articolo 7) si discostano leggermente da quelli stabiliti dall'articolo 6 della richiamata legge 27 dicembre 1956, n. 1457, mentre il tasso di interesse è riportato nella misura del 2 per cento, così ridotta dall'articolo 15 della legge 30 luglio 1959, n. 623. Anche per le quote di am-

mortamento è stato previsto, come per la legge n. 1457, un termine rateale semestrale (articolo 8), adottandosi nei riguardi degli Istituti finanziari le stesse modalità seguite dall'articolo 7 della predetta legge n. 1457.

Particolare attenzione meritano poi le voci di spesa contemplate all'articolo 1. Molte di esse sono quelle riprodotte dall'articolo 45 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, dal regio decreto 2 febbraio 1939, n. 303, relativo alla bonifica peschereccia, dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1224 e 19 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163, sugli incentivi a favore di dette attività, le quali, però, per il loro modesto stanziamento, e per la frammentarietà dello stesso, non hanno dato risultati molto apprezzabili. Quelli dell'articolo 1, comunque, hanno in primo luogo per obiettivo la realizzazione e il miglioramento degli impianti di piscicoltura, delle valli e dei bacini costieri con riguardo anche alle sistemazioni delle foci (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), la costruzione dei natanti (n. 8) con la fornitura del motore (n. 12), la cui potenza è contenuta in un massimo di 25 cavalli, dato che il rapporto peso-potenza è in continua diminuzione) per il trasporto del pescato, a salvaguardia, specie nei laghi, della vita dei pescatori.

Particolare importanza è da annettersi alla costruzione di peschiere o vivai fissi o mobili con o senza apparecchi di ossigenazione per la conservazione e il trasporto del pesce allo stato vivo (nn. 9, 10, 15). Il che consentirà la realizzazione da parte dei pescatori di migliori prezzi, un più accentuato consumo degli impianti di trocicoltura, che dalla vendita del prodotto allo stato vivo ricavano maggiori possibilità di ammortamento e di incremento.

Sono previsti impianti di conservazione sia a mezzo del freddo (n. 14) sia con procedimenti speciali come l'affumicazione (n. 16), che avevano dato un tempo notorietà alla ricercata produzione di Varano Borghi.

Un particolare richiamo meritano le voci relative all'acquisto o affitto di bacini di acque private, di diritti patrimoniali e di diritti esclusivi di pesca (articolo 1, n. 6). È noto infatti che a proposito di questi ultimi sono stati presentati ben cinque progetti di legge che ne reclamano l'estinzione, già sanzionata in Sardegna con una legge regionale passata al vaglio della Corte Costituzionale. Ma il maggiore ostacolo che si oppone a tali progetti è la mancanza di una statistica che ne accerti la consistenza e ne stabilisca il valore di esproprio. È vero che nel corso

di preparazione della legge 4 maggio 1877, n. 3706, il Ministero del commercio di allora aveva allegato un elenco dei diritti di pesca esistenti nel regno, risultanti in totale 857 con una rendita di lire 599.183,06 ma per effetto della stessa legge del 1877 e di leggi successive tali diritti subirono delle revisioni, e non risulta che i Ministeri interessati ne abbiano formato degli elenchi aggiornati. Per cui è difficile, allo stato delle cose, fare dei calcoli esatti per il pagamento delle indennità di esproprio. D'altra parte è aspirazione dei pescatori di disporre delle acque ai fini della pesca, per cui è sembrato opportuno dare agli stessi la possibilità di soddisfare le loro legittime aspirazioni, salvaguardando nello stesso tempo il diritto dei possessori. Possibilità che può essere data, almeno in parte, attraverso la forma del finanziamento anche

se non risolve radicalmente il problema per la volontarietà dell'atto di vendita.

Un richiamo merita il n. 23 dell'articolo 1. In esso infatti si prevede l'attuazione del credito di esercizio per la conduzione di valli, stagni ed altri bacini ove si pratica l'allevamento del pesce: operazione che aveva bisogno di una speciale garanzia quale quella del privilegio sui prodotti catturati, sul prezzo realizzato ai mercati ittici o ai centri cooperativi di raccolta, nonché sugli altri proventi naturali (articolo 10).

L'assicurazione prevista dal capoverso ultimo dell'articolo 10, ed il vincolo delle polizze a favore dell'istituto mutuante, valgono a completare le forme di garanzia e salvaguardia del rientro delle anticipazioni previste.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo di rotazione per anticipazioni ad Istituti esercenti il credito peschereccio ed a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario, a favore degli imprenditori, singoli od associati, esercenti la pesca nelle acque interne, il commercio, la distribuzione ed il trasporto dei prodotti ittici delle acque interne, e le attività a queste connesse o intese comunque all'incremento della produttività ittica nelle stesse acque. Il credito può essere ammesso per le seguenti operazioni:

1) costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti di piscicoltura e di incubazione, anche nel settore della piscicoltura agricola;

2) ampliamento e miglioramento di valli da pesca e di altri bacini di acqua dolce, salsa o salmastra ed opere accessorie per l'incremento della produzione ittica;

3) miglioramento ai fini della piscicoltura del regime degli stagni salmastri o delle valli da pesca ed opere accessorie, ivi compresa la sistemazione e la manutenzione delle foci, nonché l'acquisto delle apparecchiature e delle macchine per il dragaggio delle foci stesse, l'escavazione e la manutenzione dei canali interni o di comunicazione col mare o di altri bacini di acqua dolce, salsa o salmastra o per il mantenimento a giusta quota dei fondali dei compendi ittici;

4) acquisto o riparazione delle attrezzature necessarie per le opere di cui al numero precedente;

5) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in valli, stagni o altri bacini idonei all'allevamento del pesce;

6) acquisto o affitto da parte di cooperative di pescatori e loro consorzi, di bacini di acque private, nonché di diritti patrimoniali e di diritti esclusivi di pesca gravanti su acque pubbliche interne e delle opere ittiogeniche connesse, destinate all'incremento della produzione ittica;

7) costruzione di barche fino a un massimo di 7 tonnellate di stazza lorda per la pesca e per il trasporto del pescato;

8) costruzione ed impianti di peschieri e di vivai fissi o mobili, nonché di vaste

attrezzature con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e distribuzione del pesce allo stato vivo;

9) acquisto di vasche con o senza apparecchi di ossigenazione per l'esposizione al pubblico del pesce allo stato vivo e del pesce ornamentale;

10) impianti in acque interne di coltivazione di molluschi ed opere accessorie;

11) acquisto di motori con potenza non superiore a 25 cavalli per il trasporto del pescato;

12) acquisto di reti e attrezzature da pesca;

13) impianto di frigoriferi, compreso l'acquisto del terreno, e acquisto di armadi frigoriferi per la conservazione del pescato nelle acque interne;

14) acquisto di automezzi refrigerati per il trasporto del pescato e attrezzati con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione durante il trasporto dei prodotti ittici allo stato vivo, degli avenotti e del novellame da semina;

15) impianto di laboratori artigiani, compreso l'acquisto del terreno e delle relative attrezzature, per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca nelle acque interne e per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;

16) acquisto di novellame da semina e di uova di pesce artificialmente fecondate;

17) costruzione da parte di cooperative pescatori e loro consorzi, di tintorie per le reti e di magazzini per la conservazione, il deposito e la vendita di materiali da pesca;

18) costruzione di centri ittici cooperativi per la raccolta del pesce;

19) ogni altra attività diretta all'incremento della produzione ittica nelle acque interne nonché del consumo del pesce d'acqua dolce ed all'assistenza dei pescatori di mestiere nelle acque interne.

Per le cooperative pescatori e per i consorzi di essi, le operazioni di credito, di cui alla presente legge, sono estese alla conduzione di valli, stagni e degli altri bacini nei quali si pratica l'allevamento del pesce e degli altri prodotti ittici, e per anticipazioni ai soci, cooperative e singoli pescatori, nel caso di utilizzazione, trasformazione e vendite collettive dei prodotti stessi.

La piscicoltura agricola in risaia può essere esercitata senza alcuna particolare autorizzazione o denuncia.

Alle operazioni di mutuo, a favore delle cooperative pescatori aderenti o dei loro soci, è ammesso fra gli istituti di credito, limi-

tatamente alla fornitura delle reti e di attrezzi da pesca nelle acque interne, il Consorzio nazionale cooperative pescatori.

Per le predette operazioni di credito, gli istituti prescelti sono autorizzati anche in deroga ai loro statuti.

Gli appalti, per gli atti di cui al n. 6 del presente articolo, possono essere fatti a trattativa privata in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 2.

A favore del fondo di rotazione, di cui al presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1965 l'anticipazione di lire 500 milioni e per ciascuno degli esercizi finanziari: 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970, l'annuale anticipazione di lire 300 milioni da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il fondo di rotazione è incrementato fino al 31 dicembre 1976 dalle quote di ammortamento per capitale e per interesse corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli Istituti di cui all'articolo 6 e dai compensi spettanti ai componenti la Commissione, di cui all'articolo 11.

ART. 3.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli Istituti di credito per i primi due anni dalla data suddetta ed al Consorzio nazionale cooperative pescatori.

Per gli anni successivi, la ripartizione avrà luogo entro il 31 maggio precedente l'esercizio finanziario al quale è attribuito lo stanziamento.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposita convenzione, che il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per il tesoro stipuleranno con gli Istituti di credito prescelti.

ART. 4.

Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per i

mutui aventi per oggetto le operazioni di credito di cui all'articolo 1, e saranno ripartite fra gli Istituti di credito con le stesse modalità previste dall'articolo precedente.

ART. 5.

Le somme eventualmente non impegnate nel fondo, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 6.

Le anticipazioni di cui all'articolo 2 saranno impiegate dagli Istituti prescelti fino al 1982, per la concessione di mutui nella misura dell'80 per cento delle spese previste per gli scopi indicati all'articolo 1 della legge. L'ammontare del mutuo può essere elevato fino al 95 per cento della spesa nelle operazioni a favore delle cooperative pescatori e loro consorzi.

ART. 7.

L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto in quote semestrali:

1) entro il termine massimo di cinque anni per i mutui di ammontare non superiore a lire 500.000;

2) entro il termine massimo di sette anni per i mutui di ammontare non superiore a lire 1.000.000;

3) entro il termine massimo di dodici anni per i mutui di ammontare superiore a lire 1.000.000;

4) entro il termine massimo di 35 anni per i mutui destinati all'acquisto di bacini di acque interne private e di diritti esclusivi di pesca e delle opere connesse, di cui all'articolo 1, n. 6.

I mutui saranno gravati di un tasso annuo di interesse del 2 per cento, comprensivo delle quote spettanti agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese ed imposte di ogni altro genere nella misura che sarà stabilita dalle apposite convenzioni, di cui all'articolo 3.

Le eventuali perdite derivanti dai mutui saranno poste a carico del fondo.

Nelle operazioni aventi per oggetto l'acquisto di reti il termine di ammortamento non può superare i due anni qualunque sia l'entità dell'importo mutuato.

ART. 8.

Le quote semestrali di ammortamento e di interessi saranno versate dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1982.

Da tale data i rimborsi predetti saranno versati al Ministero del tesoro con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata.

Dopo il 30 giugno 1982 continueranno ad essere versate al fondo soltanto le quote dei mutui previsti dall'articolo 1, n. 6, che verranno imputate ad apposito capitolo del bilancio di entrata alle scadenze semestrali maturate dopo tale data.

Gli Istituti faranno i versamenti alla data stabilita dalla convenzione, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari, in tutto o in parte, le corrispondenti rate di ammortamento, salvo conguaglio ed accertamento definitivo delle eventuali perdite a seguito dell'infruttuosa esecuzione sui beni a garanzia a sensi del successivo articolo 10.

Oltre al pagamento delle quote di ammortamento e degli interessi, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri a qualsiasi titolo sui mutuatari.

Gli Istituti per il recupero dei crediti relativi a finanziamenti accordati possono valersi della procedura speciale di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e decreto ministeriale 18 luglio 1950, e successive modificazioni o integrazioni.

ART. 9.

Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui di cui alla presente legge non potranno fruire di altri finanziamenti da parte dello Stato. Potranno invece fruire di contributi, o sussidi a fondo perduto dello Stato o della Cassa per il mezzogiorno o di altri Enti pubblici. Gli importi relativi verranno detratti dall'importo delle spese preventivate ai fini del conteggio e dell'applicazione della percentuale di cui al precedente articolo 6.

ART. 10.

I crediti dipendenti dai finanziamenti, di cui alla presente legge, saranno di regola concessi previa stipulazione di apposito contratto e dietro prestazione di garanzie ipotecarie sui natanti, o di ipoteche e privilegio

e altra garanzia idonea sugli immobili: macchinari, impianti a terra, automezzi del trasporto del pescato e attrezzature destinate alla pesca, al commercio, alla distribuzione ed al trasporto dei prodotti ittici delle acque interne e sui diritti esclusivi di pesca posseduti o acquistati.

I mutui per il credito di esercizio sono privilegiati sui prodotti ittici catturati durante il periodo di scadenza delle singole quote del mutuo e sul prezzo di vendita dei prodotti ittici realizzati nei mercati ittici e nei centri cooperativi di raccolta. Il privilegio si estende anche ad altri proventi (canna, erbe palustri, ecc.) ricavati dai bacini di acque private o da acque soggette a diritti esclusivi di pesca acquistati con i mutui previsti dall'articolo 1, n. 6, della presente legge.

I beni, di cui all'articolo 1, escluse le reti e le attrezzature da pesca, dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'Ente finanziatore.

I beni acquistati o realizzati ai sensi dell'articolo 1, n. 6, non possono essere alineati né assoggettati a qualsiasi garanzia senza il consenso dell'Istituto finanziatore. In difetto, la vendita è nulla di pieno diritto.

ART. 11.

I mutui previsti dall'articolo 1 della presente legge sono sottoposti al preventivo parere della Commissione di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 290, integrata da un rappresentante del Consorzio nazionale cooperative pescatori e da un rappresentante della Federazione nazionale delle imprese di pesca.

ART. 12.

Le anticipazioni previste all'articolo 2 della legge, saranno versate in annualità anticipate in un conto infruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo e in esso saranno versati i rimborsi previsti dall'articolo 8 della presente legge ed ogni altra sopravvenienza attiva per gli scopi di cui all'articolo 1.

ART. 13.

Gli atti e i contratti relativi alle operazioni di credito, di cui all'articolo 1, sono esenti da imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali e gli altri effetti di commer-

cio. Le cambiali emesse da cooperative pescatori e loro consorzi sono assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1.000 lire qualunque sia la loro scadenza.

Detti atti, ove ne siano soggetti, scontano le imposte fisse di registro e ipotecarie con riduzione alla metà dei diritti previsti dalla tariffa notarile.

ART. 14.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà emanato il regolamento di esecuzione.

ART. 15.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.